



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
POZZALLO**

V.le medaglie d'oro di lunga navigazione s.n.c. - E-mail: cpozzallo@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it

ORDINANZA N° (vedi stringa in alto)

Interdizione di specchio acqueo in località Cirica nel Comune di Ispica (RG) per presenza di beni archeologici sommersi

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pozzallo:

VISTI gli artt. 16, 17 e 30 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione parte marittima;

VISTA l'Ordinanza n. 43/2003 del 16.07.2003 emanata da questo Comando;

VISTO il foglio prot. 1993 datato 04.06.2026 della Regione Siciliana – Soprintendenza del mare con il quale è stata richiesta l'emissione di specifica Ordinanza di interdizione allo scopo di procedere ad una revisione complessiva delle misure di tutela già vigenti;

VISTO il Decreto 12.07.1989 pubblicato sulla G.U. – serie generale – n. 175 del 28.07.1989, emanato di concerto dai Ministri della Marina Mercantile e per i Beni Culturali ed Ambientali e recante “*Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico-artistico o archeologico*”;

VISTO il Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*” e successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento alla protezione dei beni culturali sommersi appartenenti al patrimonio dello Stato;

RITENUTO disciplinare unitariamente l'intero ambito marino sottoposto a tutela archeologica, così come richiesto dalla competente Soprintendenza del mare;

ORDINA

Articolo 1

Divieti

Nelle more del completamento delle attività di studio e di delimitazione scientifica nell'area, al fine di tutelare i reperti archeologici sommersi esistenti, nello specchio acqueo compreso all'interno dell'area delimitata dai seguenti punti di coordinate geografiche (datum WGS84),

COORDINATE AREA INTERDETTA		
PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	36°41'47.95" N	014°56'58.54" E
B	36°41'33.54" N	014°56'45.92" E
C	36°41'07.28" N	014°57'14.64" E
D	36°41'06.68" N	014°57'58.61" E
E	36°41'32.00" N	014°57'57.83" E
F	36°41'35.22" N	014°57'34.01" E
COORDINATE DATUM WGS84		

sono vietate le seguenti attività:

- immersioni subacquee in apnea;
- immersioni subacquee con autorespiratore;
- ancoraggio per unità navali e natanti di qualsiasi tipologia;
- operazioni che possano comportare contatto diretto o indiretto con il fondale marino;
- prelievo, raccolta, movimentazione o danneggiamento di reperti archeologici, manufatti o elementi comunque riconducibili al patrimonio culturale sommerso.

Articolo 2

Deroghe

I divieti di cui al precedente articolo 1 non si applicano alle immersioni effettuate da parte di personale, civile e militare, appartenente a:

- Enti, Comandi ovvero Amministrazioni pubbliche nell'ambito delle attività istituzionali di rispettiva competenza;
- Soggetti, anche privati, operanti nell'ambito di Protocolli d'intesa, Accordi-quadro o Convenzioni sottoscritti con Enti pubblici allo scopo di perseguire pubblici interessi.

Resta fermo, anche per gli Enti/Comandi/Soggetti di cui al precedente comma 1, l'obbligo di comunicare in tempo utile a questa Autorità marittima tutte le informazioni necessarie per valutare l'opportunità di emanare l'ordinanza di cui all'art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione a tutela della sicurezza della navigazione.

Articolo 3

Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge e ritenuti responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni che potessero derivare a loro, a terzi e/o a cose in conseguenza dell'inosservanza della presente norma e saranno puniti ai sensi:

- dell'art. 53 co. 3 del D.Lgs. 171/2005;
- degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it>.

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato ed abroga l'Ordinanza n. 43/2003 in premessa citata.

Pozzallo, *(vedi data di sottoscrizione)*

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Luigi VINCENTI
documento elettronico firmato digitalmente
(D.lgs n.82 del 07/03/2005)



AREA DI INTERDIZIONE



COORDINATE AREA INTERDETTA		
PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	36°41'47.95" N	014°56'58.54" E
B	36°41'33.54" N	014°56'45.92" E
C	36°41'07.28" N	014°57'14.64" E
D	36°41'06.68" N	014°57'58.61" E
E	36°41'32.00" N	014°57'57.83" E
F	36°41'35.22" N	014°57'34.01" E
COORDINATE DATUM WGS84		